

Problema: A seguito di estumulazioni straordinarie l'ossario comune cimiteriale si è esaurito.

- 1) Posso destinare un riquadro del campo d'inumazione a tale scopo?
- 2) Se sì le ossa devono comunque essere raccolte in cassa di cellulosa ?

Comune di Cecina (LI)

Risposta - Approfondimento

Premessa

Il D.P.R. n. 285/90, Regolamento di Polizia mortuaria, opera secondo il principio che il Cimitero accoglie i cadaveri, tutti i cadaveri dei residenti di quel Comune e di tutti quei deceduti, seppure con altra residenza, morti in quel Comune.

La sua funzione è quella di avere terreno sufficiente (artt. 58 e 59) a garantire le sepolture per un periodo decennale, inumazione (sepoltura in terra o in campo comune), in quanto il principio è l'azione di scheletrizzazione che il terreno compie sul cadavere, consentendo (generalmente), dopo 10 anni la raccolta dei "resti ossei". Per la conservazione del prodotto finale, il "resto osseo" è previsto che "Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto ..." (art. 67).

Il prodotto ceneri è contemplato principalmente come accoglimento del cadavere del defunto dopo la cremazione richiesta espressamente dal familiare dello stesso. Per consentire uguale trattamento delle ceneri, a quanto previsto per il cadavere che compie il ciclo trasformativo naturalmente all'interno del cimitero, le "ceneri" essendo considerate un prodotto finale è stato previsto "...Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme ..." (art. 80). Ossa e ceneri possono essere compresi nello stesso manufatto, meglio se separati.

E' importante richiamare le due Circolari Ministeriali del 1993 e del 1998 le quali, ciascuna, hanno contribuito a dare all'operazione "cremazione" ed alle "ceneri" un più adeguato ed utile ruolo per la "struttura cimitero" ed anche nella disciplina della materia cimiteriale a livello nazionale. Tali Circolari difatti (il cui testo è reperibile nella Documentazione – Normativa – Nazionale del Ns. sito www.tuttosuicimiteri.it) individuano:

- la prima n. 24/1993 introduce le "nicchie cinerarie" fornendo le loro dimensioni nette utili interne (punto 13.2 e 13.3) inoltre meglio definisce ed articola ed approfondisce le innovazioni relative alla cremazione contenute nel DPR. 285/90;
- la seconda n. 10/98 si distingue per il suo carattere molto "operativo", introducendo la definizione di "resto mortale", non contemplato dal DPR 285/90, che poi avrà una forte ed utile caratterizzazione nel DPR 254/2003 (link), il cui



testo è reperibile nel Ns. sito; inoltre affronta le problematiche inerenti il trattamento sui resti mortali e sui resti ossei, consentendo anche la loro cremazione.

Le Circolari ministeriali rappresentano una “fonte del diritto” in quanto ritenute dall’ordinamento giuridico stesso “idonee a creare norme giuridiche”.

Le stesse circolari comunque esplicitano la loro funzione, la prima di chiarimento e la seconda esplicativa. In ambito comunale quindi sarebbe opportuno che tali funzioni acquisiscano cogenza attraverso il Regolamento comunale di Polizia mortuaria, magari adeguandolo a tali indirizzi, oppure attraverso l’Ordinanza del Sindaco, sentita comunque la competente ASL del proprio territorio.

Solo con questi presupposti organizzativi e normativi si potrà operare seguendo una unitaria ed omogenea modalità nei confronti dei cittadini, familiari dei defunti accolti nel cimitero.

Tali due strumenti normativi ed operativi, dovranno anche includere le due normative oggi operanti in merito alla cremazione e cioè la basilare L. 130/2001 e il già citato DPR 254/2003 (il cui testo è reperibile nella Documentazione – Normativa – Nazionale del Ns. sito www.tuttosuicimiteri.it).

Quesito

La richiesta è relativa a “resti ossei” da estumulazioni (a prescindere se da ordinaria o straordinaria) (1).

- Se sono resti ossei e i familiari del defunto chiedono la loro collocazione in ossario comune: vanno indirizzati a quel manufatto.
- Se sono resti mortali e cioè cadavere non mineralizzato dovrà essere o inumato per 5 o 2 anni (eventuale periodo ridotto con impiego prodotti appositi per garantire rapida mineralizzazione resto).

Altrimenti, se i familiari lo richiedessero si può avviare il resto mortale alla cremazione, a spesa del familiare.

Se l'ossario comune risultasse esaurito come capienza, In attesa della realizzazione di un nuovo ossario comune o in attesa dello svuotamento dell’ossario comune principale del cimitero, si suggerisce una collocazione temporanea dei resti ossei, adibendo a tale scopo:

- un magazzino o parte di questo vano (come soluzione migliore),
- un loculo o tomba cassone (tombino), o tomba di famiglia riciclata come temporaneo ossario comune,

per ordinare i resti in attesa che sia predisposta una nuova struttura Ossario Comune o in attesa che l'Ossario Comune Esistente sia liberato dall'ingombro di ossa precedentemente raccolte.

Il magazzino sarà opportuno attrezzarlo ad es. con una scansia (anche metallica), suddividendola in nicchie o ripartendo i vari ripiani in spazi di appoggio ordinato ed adeguatamente numerato, i sacchetti contenenti i resti ossei debitamente, chiusi (anche con sigillo piombato) e ciascuno etichettato con indicazione del nome e cognome del defunto, anno di nascita e di morte, precedente luogo di sepoltura e data ed ora della sua esumazione o estumulazione.



Questo consentirà al Comune di garantire al cittadino (familiare del defunto) un'eventuale diversa sepoltura, anche alcune settimane dopo l'esumazione o l'estumulazione di tali resti ossei, avendo possibilità di rintracciare con esattezza il distinto defunto.

Solo quando sarà disponibile la dispersione in ossario, a seguito di comunicazione da farsi ai familiari dei rispettivi defunti, si eseguirà la introduzione indistinta delle ossa nell'apposita struttura.

Si ricorda che il magazzino dovrà consentire precise e sicure condizioni di ricovero per evitare sottrazioni e/o manomissioni (compito del cimitero è la custodia dei sepolti).

L'Ossario Comune invece potrà essere riconvertito alla piena sua funzionalità svuotandolo totalmente o parzialmente, inviando alla cremazione, a spese del Comune, i resti ossei indistinti, attivando precedentemente una selezione di un crematorio disponibile al loro incenerimento; sarà da valutare, anche che in rapporto alla distanza, il complessivo prezzo migliore che ne deriverà a parità di condizioni (es. indicazioni sul tipo di contenitore accettato per l'inoltro, i tempi, le modalità di consegna ceneri e con quale contenitore, ecc....).

Le ceneri ottenute saranno poi indirizzate al Vs. Cinerario Comune, che dovrà garantire capacità di accoglienza.

Si consiglia di provvedere alla cremazione del resto osseo che è già ricoverato in ossario comune perché, essendo già deposto in condizione indistinta e da tempo, si evitano problemi connessi con la loro trasformazione in cenere.

Tale procedimento è previsto dalla [Circolare ministeriale n. 10/1998](#) che si può trovare come testo intero nel Ns. sito.

Ricordo che essendo circolare, è opportuno (necessario per evitare che qualcuno possa impugnare il Vs. procedimento), nel caso in cui il Vs. Regolamento non lo contemplasse che operiate con una Ordinanza del Sindaco che dia, alla possibilità offerta dalla Circolare, la forma del "disposto", con opportuno parere della Vs. ASL.

In caso di singole esumazioni/estumulazioni, per evitare costi al Comune, sarebbe preferibile chiedere al familiare del cadavere esumato/estumulato se decidere lui per la cremazione del resto osseo (o mortale), quindi di dichiarare la volontà della cremazione, alla quale poi provvederà direttamente l'interessato.

Alla riconsegna dell'urna al cimitero, il Familiare potrà anche prevedere che le ceneri vengano disperse in forma indistinta in cinerario comune o, se ne foste provvisti, nel giardino della memoria o delle rimembranze o delle ceneri del Vs. cimitero, oppure di collocarle nel loculo di provenienza (se rimanesse Lui il concessionario) oppure in un loculo ossario o cinerario secondo Vs. disponibilità del momento. Ricordo infine che la L. 130/2001 prevede anche la dispersione delle ceneri in natura o l'affido al familiare: occorre per questo una Vs. specifica disposizione a riguardo (nel senso di Ordinanza del Sindaco o norma sul Vs. Regolamento di Polizia mortuaria).

Per mettere ordine in tutto questo in modo da lavorare in modo sicuro e standardizzato senza trovarsi all'ultimo momento ad operare in emergenza, conviene rivedere il Regolamento di polizia mortuaria e predisporre delle ordinanze standard.



2) Il contenitore idoneo per questo tipo di cremazione di resti ossei è da precisare con il Forno Crematorio presso cui invierete il prodotto: dovrete precisare anche come intenderanno restituirvi le ceneri e dovrete per questo verificare come potrete prevedere alla loro collocazione nel Vs. cinerario comune anche in base al volume di spazio che sarà necessario.

Per questo si veda anche il documento [La cremazione](#).

Note:

*(1) Il DPR 285/1990 contemplava il procedimento della sepoltura del cadavere (inumazione o tumulazione) dalla quale dovevano pervenire resti ossei che possono essere destinati alla sepoltura individuale (in loculo, ossario o tomba di famiglia) oppure alla sepoltura indistinta. Solo con la Circolare del Ministero della salute si è effettuato un ulteriore ragionamento e cioè che lo stato ultimo del cadavere è rappresentato dalle ceneri in quanto di fatto la calcinazione delle ossa determina il prodotto "ceneri cadaveriche"; ma precisiamo che per il ricorso alla cremazione dei resti ossei occorre un regolamento cimiteriale adeguato e cioè che contempli tale opportunità offerta dal Ministero o attraverso una specifica Ordinanza del Sindaco, sentita l'ASL competente territorialmente.
Alla base di ciò sta il fatto che per il DPR 285/1990, il resto osseo è considerato lo stato finale del defunto dopo la iniziale sepoltura nel cimitero*

La Redazione 27/02/2014

